

**COMUNE DI CASTELMELLA**

(PROVINCIA DI BRESCIA)

SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza Nuova, 3 - 25030 Castel Mella (BS) - tel. 030.2550811 - telefax 030.2550892  
e-mail demografico@comune.castelmella.bs.it

Ord. n. 53-del.31/12/2007

**OGGETTO:** ORDINANZA PER LE ATTIVITA' COMUNALI DA PORRE IN ESSERE NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA GENERALE VIGENTE IN MATERIA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE CON DISPOSIZIONI VOLTE A TUTELARE LE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E LA PUBBLICA SICUREZZA.

**IL SINDACO****PREMESSO**

- che in questi ultimi anni il Comune di Castel Mella è stato oggetto di fortissima immigrazione di cittadini stranieri;
- che a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e dall'entrata in vigore dall'11 aprile 2007 della nuova normativa generale, volta a disciplinare i diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini della Stessa, nonché dei loro familiari, all'interno degli Stati membri, si è verificato un notevole incremento delle richieste di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione;
- che solo nell'ultimo anno il numero di stranieri e comunitari residenti è aumentato di circa il 20% e si rileva un continuo incremento delle richieste di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione;
- che le comunicazioni di "ospitalità" hanno segnato una fortissima impennata negli ultimi mesi;
- che il consistente aumento ha avuto riflessi anche sul settore dei servizi sociali (aumento domande di affitto, domande per assegni familiari...)

**CONSIDERATO**

- che detto fenomeno sta mettendo a repentaglio la necessaria integrazione delle persone nella comunità, generando speculazioni e sta facendo insorgere emergenze sotto il profilo igienico-sanitario, della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

**DATO ATTO**

- che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

**ATTESO**

- che al Sindaco, in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete "la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto", in forza dell'art. 54 comma 1 lettera d) del D.Lgs 267/2000;

**RITENUTO**

- di fornire adeguate disposizioni in ordine alla verifica di iscrizione anagrafica contestualmente alla verifica dei requisiti di abitabilità degli alloggi, nell'ambito del potere/dovere del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, con la possibilità di dar luogo ad un diverso procedimento amministrativo volto anche a precludere l'utilizzo dell'alloggio stesso, senza costituire ulteriore

condizione, rispetto a quelle previste dalla legge, all'esercizio del diritto soggettivo del singolo all'iscrizione anagrafica;

**DATO ATTO** per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge e che quindi l'esito della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio; si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

## VISTI

- L'art 2, comma 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 attuativo della legge, il quale prevede l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- L'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
- L'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) il quale prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;
- L'art. 4, comma 3 del D. Lgs 286/1998, per il quale è consentito l'ingresso in Italia allo straniero che dimostri di essere in possesso, tra l'altro, "di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno";
- L'art. 6 comma 5 del medesimo D. Lgs 286/1998 stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;
- L'art 29 dello stesso D. Lgs che detta norme in materia di ricongiungimento familiare di stranieri, i quali devono dimostrare la disponibilità:
  - a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  - b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si richiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari;
- L'art. 7 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede che il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari di sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

• L'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, che nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applichi la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

- il comma 3° del citato art. 9 del D.Lgs. 30/2007 che crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

- il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D.Lgs. 30/2007, che prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

• L'art. 221 del T.U.L.P.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità, il quale stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al Sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile e una dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi lo stato di salubrità degli ambienti abitativi;

• Gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

**ATTESO** che il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza; in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, informandone il Prefetto;

**VISTA** la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

**VISTO** il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54);

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

**VISTO** il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

**VISTE** le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

**VISTA** Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

**VISTI** gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**VISTO** l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

**VISTO** il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

**CONSTATATO** che sussistono i presupposti per l'emissione di provvedimenti urgenti, sia in relazione al notevole aumento delle iscrizioni anagrafiche e delle comunicazioni di ospitalità, sia in ordine alle collegate diffuse problematiche igienico sanitarie, per impedirne una incontrollata espansione, a tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

## **ORDINA**

Che gli uffici, nell'ambito dell'applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE, operino, all'interno dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica, come segue:

### **1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:**

Al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Castel Mella (BS) si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

### **2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:**

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente. Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

**Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:**

- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di **lavoratore subordinato** (ultima busta paga o il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di

denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso. **I cittadini della Romania e della Bulgaria, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale.**

In caso di **lavoratore autonomo**, sarà documento idoneo il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, attenta attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche;

Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 286/98);

Tabella esemplificativa

| Limite di reddito | Numero componenti  |
|-------------------|--|
| € 5.061,68        | Solo richiedente o<br>Richiedente + un familiare             |
| € 10.123,36       | Richiedente + due familiari o<br>Richiedente + tre familiari |
| € 15.185,04       | Richiedente + quattro familiari<br>e oltre                   |

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre in originale la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria (valida almeno un anno) ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale (formulari ammessi dal nostro sistema sanitario);

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica sia dovuta a motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre in originale la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

- verificato l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra e della dimora abituale, seguirà l'iscrizione anagrafica.

Verrà consegnato all'interessato la relativa attestazione di iscrizione anagrafica per cittadino dell'Unione Europea. Quest'ultima dovrà contenere la normativa di riferimento (D. Lgs. 30/2007) che sarà altresì annotata nella scheda individuale dell'interessato.

I cittadini dell'Unione attualmente iscritti nei registri della popolazione residente, e in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, non hanno l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata fino alla scadenza del titolo stesso.

Ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 30/2007;

### **3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;**

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007 sono i seguenti: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione, per l'iscrizione anagrafica, devono presentare un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei termini soprari-chiamati. La qualità di vivente a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali.

La qualità di familiare dovrà essere dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata:

- dall'Autorità del proprio paese d'origine all'estero (comune di nascita, comune di matrimonio) debitamente tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Ambasciata/Consolato italiano presente nello Stato di formazione, o munita di Apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja;
- dall'Ambasciata/Consolato estero in Italia debitamente tradotta e legalizzata c/o Prefettura, salvo esenzioni previste per gli Stati aderenti a convenzioni internazionali;

In mancanza di tali documenti atti a dimostrare il rapporto di coniugio o di filiazione, non potranno essere considerati "familiari" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 30/2007.

### **4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.**

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è il "Permesso di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero - nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d.leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità; ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007;

### **5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)**

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati, ai sensi del D. Lgs. 268/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo dello stesso inoltrata alla Questura di Brescia qualora già scaduta;
- nel caso di permesso di soggiorno scaduto ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (art. 4, comma 3 e art. 6, comma 5, D.Lgs. 286/98);
- passaporto valido con regolare visto d'ingresso;

dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura di Brescia.

### DISPONE

che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

- che ai sensi del disposto di cui agli articoli 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'interno dello schedario generale della popolazione residente di Castel Mella (BS), venga adeguatamente aggiornata e potenziata l'efficienza del già operativo schedario composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, e la data di rilascio, di scadenza e di rinnovo del permesso di soggiorno o di rilascio della carta di soggiorno, ovvero ogni variazione ed utile informazione ad essa relativa;
- che contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Castel Mella (BS) da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, così come fissato dalla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/36 del 3 agosto 2000 e qui di seguito indicati:

| N. Utenti | Metri quadrati              |
|-----------|-----------------------------|
| 1         | da mq 28,81 fino a mq 33,60 |
| 2         | da mq 33,61 fino a mq 43,35 |
| 3         | da mq 43,36 fino a mq 60,35 |
| 4         | da mq 60,36 fino a mq 71,40 |
| 5         | da mq 71,41 fino a mq 79,05 |
| 6         | oltre i mq 79,05            |

e attivando, qualora necessario, gli opportuni controlli da parte degli organi tecnici competenti.

In dette attività di verifica si dovrà inoltre accertare l'esistenza dei necessari titoli di godimento degli alloggi: regolare atto di proprietà o regolare contratto d'affitto. Nel caso l'immobile locato sia già occupato da altre persone, regolarmente residenti, è necessario apposito atto d'assenso del proprietario.

- che nell'ipotesi di richiesta d'iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, venga accertato nei confronti dei medesimi un presunto *status di* pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica, preventivamente alla sua iscrizione anagrafica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Brescia;

- che per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si faccia riferimento alle norme vigenti in materia;

- che alla cessazione della situazione di emergenza rilevata si disporrà la revoca della presente ordinanza anche prima del suo termine di validità;

**INCARICA**

gli Uffici comunali e più precisamente l'Ufficio Demografico, l'Ufficio Tecnico e il Corpo di Polizia Locale a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento, effettuando incontri periodici per un costante e attento monitoraggio e per le eventuali e tempestive comunicazioni alle competenti Autorità.

**AVVISA**

che la presente Ordinanza, valida fino al 31 dicembre 2008, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Castel Mella (BS).

**AVVERTE**

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Brescia (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).

Manda il presente provvedimento:  
All'Ufficio Anagrafe - Castel Mella (BS)  
All'Ufficio Tecnico - Castel Mella (BS)  
Al Corpo Polizia Locale - Castel Mella (BS)  
Al Comando Stazione Carabinieri - Roncadelle (BS)  
Al Prefetto di Brescia  
Al Questore di Brescia

Castel Mella, 31/12/2007

**IL SINDACO****ETTORE ALIPRANDI**